

**CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI
COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI
REG COSM 001**

5	15/10/2013	RS	RQ	AU
4	10/01/2012	RS	RQ	AU
3	19/10/2011	RS	RQ	AU
2	30/06/2011	RS	RQ	AU
1	22/04/2011	RS	RQ	AU
0	29/07/2010	RS	RQ	AU
REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 2 di 15
----------------------	--	--------------	---

PREMESSA

Nel Reg. CE 1223/2009, sono stabiliti i criteri per la produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici.

ECOGRUPPO ITALIA S.r.l., di seguito denominato OCC, è un organismo di controllo e certificazione che opera secondo i criteri generali stabiliti dalle Norme UNI CEI EN 45011 e che ha redatto un disciplinare privato dove sono specificati i parametri da rispettare per definire materie prime/cosmetici Biologici o Naturali.

Il disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale” di ECOGRUPPO ITALIA è stato redatto dal personale tecnico dell’Ufficio Cosmesi; per ogni revisione, ai fini della valutazione, è richiesto un parere tecnico ad uno o più esperti di settore, indipendenti ed esterni all’OCC.

Nel presente documento, vengono definiti i rapporti tra OCC e gli Operatori che intendono ottenere la certificazione dei prodotti in conformità al Disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale” (REG COSM 002).

OGGETTO

L’oggetto del presente Regolamento è quello di disciplinare l’attività di controllo e certificazione degli Operatori che hanno fatto richiesta di essere inseriti nel sistema di controllo dell’OCC, al fine di ottenere le certificazioni richieste. In particolare il presente Regolamento illustra le modalità che devono essere seguite dagli Operatori per accedere e permanere nel sistema di controllo.

Le modalità del sistema di controllo applicato dall’ OCC saranno esplicitate meglio nei successivi articoli del presente Regolamento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale” (REG COSM 002);
- Reg. CE 1223/2009;
- UNI CEI EN 45011 Ed. 1999.

LINGUA DI RIFERIMENTO

La lingua ufficiale dei documenti di certificazione è l’italiano. Ove necessario l’OCC emetterà i documenti in versione bilingue (italiano-inglese).

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 3 di 15
----------------------	--	--------------	---

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

I cosmetici sono definiti dalla legge come “le sostanze o le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato”.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

La produzione di prodotti cosmetici è regolamentata da precise disposizioni legali e norme di buona fabbricazione. I requisiti per la certificazione biologica e naturale non vogliono sostituirle ma si aggiungono a tali disposizioni, la cui ottemperanza da parte del produttore è condizione necessaria, propedeutica e imprescindibile.

I prodotti di cui si può richiedere la certificazione nel rispetto del Disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale” sono: Cosmetico Biologico, Cosmetico Naturale, Materie prime Biologiche, Naturali e di Origine Naturale.

Definizioni

Disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale”: insieme di indicazioni a cui bisogna far riferimento per ottenere la certificazione “Ecosmetica quality”.

Operatore: azienda, società, impresa, organizzazione con funzioni e amministrazione proprie che richiede la certificazione.


Certificato di Conformità: documento che attesta la rispondenza di un prodotto, processo, servizio, a specifici requisiti dettati dal Disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale” .

Certificato di prodotto: documento che attesta la rispondenza di una singola materia prima di origine naturale al disciplinare “Cosmesi Biologica e Naturale”

OCC: Organismo di Controllo e Certificazione

ACCREDIA: Sistema Italiano di Accreditamento

SCHEMA CONTROLLO E CERTIFICAZIONE



ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 5 di 15
----------------------	--	--------------	---

Art. 2 MODALITÀ DI INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

L'Operatore che intende avvalersi del servizio di controllo e certificazione fornito dall'OCC, presenta alla sede nazionale, il modulo di Richiesta documenti certificazione (MD COSM 018), che è disponibile nel nostro sito internet all'indirizzo www.ecosmetica.it, ovvero può essere richiesto presso la Sede Nazionale.

L'OCC prende atto della richiesta da parte dell'Operatore di essere inserito nel proprio sistema di controllo ed invia il Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale" (REG COSM 002) e i documenti preliminari, ovvero il modulo di Notifica (MD COSM 001), l'accordo di riservatezza (MD COSM 021), il contratto di servizio (MD COSM 020) e l'offerta economica (MD COSM 003).

I suddetti documenti devono essere spediti all'OCC con timbro aziendale e firma in originale, allegando la copia di un documento di identità personale in corso di validità. La Notifica in singola copia, gli altri documenti in duplice copia.

Una copia di tali documenti è archiviata nell'apposito fascicolo creato per ogni singolo Operatore; l'altra è rispedita controfirmata dall'amministratore unico.

Successivamente, l'OCC richiede la documentazione che l'Operatore è tenuto a presentare:

a) Operatori che producono materie prime/cosmetici biologici o naturali

- Scheda tecnica prodotto (MD COSM 002)
- Scheda tecnica e di sicurezza di tutte le materie prime (supportate eventualmente da questionario MD COSM 014 se richiesto dall'OCC)
- Documenti inerenti il packaging (es. disegni e schede tecniche)
- Planimetria delle strutture aziendali e copia delle autorizzazioni sanitarie/certificati di agibilità
- Descrizione particolareggiata delle apparecchiature utilizzate
- Organigramma aziendale

b) Operatori che producono materie prime di origine naturale

- Scheda tecnica prodotto (MD COSM 002)
- Raw material form (MD COSM 014)
- Scheda tecnica e di sicurezza della materia prima da certificare
- Scheda tecnica e di sicurezza di tutti i componenti della materia prima da certificare (supportate eventualmente da questionario MD COSM 014 se richiesto dall'OCC)

Il personale dell'Ufficio Cosmesi, con la funzione specifica, registra l'idoneità di tali documenti compilando il Modello di verifica documentale (MD COSM 019).

Nel caso di materie prime non certificate ai sensi del Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale", l'Ufficio Cosmesi potrà richiedere la compilazione di un questionario aggiuntivo, Raw Material form (MD COSM 014), per verificarne la conformità.

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013
			Pagina 6 di 15

Art. 3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'attività di controllo dell'OCC si sviluppa attraverso delle visite ispettive presso le unità di produzione che l'Operatore ha notificato e con verifiche documentali effettuate presso gli uffici. Per l'attività di controllo esterna vengono utilizzati ispettori qualificati dell'OCC che assicurano principi di competenza, professionalità, imparzialità ed indipendenza.

Il rilievo di eventuali anomalie può generare non conformità che l'Operatore dovrà gestire secondo le modalità ed i tempi stabiliti (PRQ COSM 005).

Il numero di controlli annui, in base alla tipologia di azienda, sarà stabilito dalla somma del fattore "A" (numero di referenze certificate) e del fattore "B" (numero di siti da controllare) riportati nella seguente tabella di calcolo:

TIPOLOGIA DI AZIENDA	A			B			
	n° referenze da 1 a 25	n° referenze da 26 a 50	n° referenze > 50	n° siti 1	n° siti 2	n° siti da 3 a 5	n° siti > 5
Az. di commercializzazione	0	0	1	1	2	3	4
Sito produttivo conforme	0	0	0	1	2	3	4
Az. di produzione	0	1	2	1	2	3	4

N° CONTROLLI ANNUI Minimo = A + B

Il numero di controlli annui previsti, viene specificato all'interno del modello di Offerta economica (MD COSM 003) inviato all'Operatore insieme ai primi documenti preliminari. Nel caso di variazioni delle condizioni iniziali (es. numero di siti produttivi; quantità di referenze certificate), L'OCC invierà una nuova offerta economica aggiornata.

Fanno eccezione le aziende di produzione di Materie prime di origine Naturale, per le quali è prevista un'analisi solo di tipo documentale, seguita dalla valutazione della conformità al presente disciplinare ed eventuale rilascio del certificato di prodotto (MD COSM 013). Inoltre ogni anno, ai fini del rinnovo della certificazione, l'Operatore deve inviare:

- una dichiarazione in cui si affermi che fornitori, prodotti e processi inerenti le suddette materie prime di origine naturale non sono variati;
- le fatture aggiornate dei vari componenti della materia prima acquistati.

Ecogruppo Italia S.r.l., per l'attuazione di un efficiente sistema di controllo, ritiene opportuno effettuare sugli Operatori controllati, oltre le verifiche in azienda, anche una serie di verifiche analitiche su campioni di prova prelevati.

Il piano di campionamento tiene conto dei seguenti criteri:

- Per gli operatori che effettuano esclusivamente attività di commercializzazione e non effettuano alcuna manipolazione di prodotto, non si prevedono campionamenti;
- Per tutti gli altri operatori, si prevede di effettuare almeno un campionamento nell'arco temporale di validità del Certificato di Conformità (tre anni). Nel caso di rilievo di positività, il campionamento verrà ripetuto anche durante l'ispezione successiva.

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 7 di 15
----------------------	--	--------------	---

Tuttavia, l'ispettore ha facoltà, durante l'ispezione, di decidere eventuali campionamenti da realizzare per motivati dubbi derivati dal controllo.

Prima visita di controllo – Fase di avvio:

La fase di avvio è l'atto preliminare per la valutazione dell'idoneità dell'Operatore ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC, è finalizzata alla verifica dell'esistenza di un'organizzazione aziendale, al riscontro in loco della documentazione che l'Operatore ha fornito e alla conformità al Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale".

La prima visita di controllo è effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della Notifica. L'esecuzione entro i termini previsti è garantita a condizione che la documentazione ricevuta dall'OCC sia corretta e completa.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Saranno oggetto di verifica:

- Gli impianti di lavorazione e i locali di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti

Per gli Operatori che producono sia in "biologico" che in "convenzionale", l'ispettore accerta:

- La possibilità di separazione dei cicli produttivi (fisica o temporale)
- La garanzia di pulizia degli impianti prima di ogni lavorazione di prodotto biologico
- La separazione fisica dei locali di stoccaggio delle materie prime dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica.

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione, Modello ispezione (MD COSM 010), dove indica gli eventuali rilievi emersi e/o eventuali osservazioni per il rispetto del Disciplinare, che deve essere firmata dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega e ne consegna la relativa copia.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità, queste devono essere classificate dall'ispettore secondo le modalità stabilite dalla procedura di erogazione ed applicazione dei provvedimenti a seguito di non conformità (PRQ COSM 005), e riportate nel Rapporto di non conformità (MD COSM 012).

Le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni saranno riportate nella comunicazione di esito controllo.

Verifiche successive alla Fase di avvio - Sorveglianza:

Le ispezioni di sorveglianza hanno lo scopo di verificare la corretta e continua applicazione del Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale".

Le ispezioni saranno effettuate periodicamente ed in ogni caso almeno una volta all'anno e potranno essere effettuate anche senza alcun preavviso, secondo un piano di controllo stabilito annualmente dall'OCC.

Durante il sopralluogo, l'ispettore incaricato sarà sempre accompagnato dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega. La delega scritta non è

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 8 di 15
----------------------	--	--------------	---

richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato. In questo caso è sufficiente trascrivere i dati personali sulla relazione d'ispezione specificando il ruolo ricoperto in azienda.

Oltre alle condizioni analizzate durante la prima visita di fase d'avvio, saranno oggetto di verifica:

- I documenti fiscali dei fornitori delle materie prime e le relative certificazioni, nonché la regolarità delle annotazioni sul Registro di carico e scarico (MD COSM 006)
- Le annotazioni sulla Scheda Produzione (MD COSM 005), al fine di verificare le quantità di prodotti ottenuti nei diversi cicli di lavorazione
- I documenti fiscali dei prodotti venduti nonché la regolarità delle annotazioni sul Registro di carico e scarico (MD COSM 006)
- L'idoneità delle etichette e la corretta gestione della contabilità di queste
- Il corretto utilizzo dei marchi di ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.

L'ispettore ha facoltà di decidere il prelievo di campioni da sottoporre a verifica analitica.

L'aliquota del campione da sottoporre ad analisi viene consegnata al laboratorio scelto, accompagnato dal "Verbale consegna campione" (MD COSM 016) dove è specificato anche il tipo di analisi richiesta (sulla base delle specifiche nomenclature adottate dal laboratorio).

Alla fine della verifica, l'ispettore compila una relazione, Modello ispezione (MD COSM 010), dove indica gli eventuali rilievi emersi e/o eventuali osservazioni per il rispetto del Disciplinare, che deve essere firmata dal titolare della notifica ovvero dal responsabile della gestione dell'azienda in possesso di regolare delega e ne consegna la relativa copia.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle non conformità, queste devono essere classificate dall'ispettore secondo le modalità stabilite dalla procedura di erogazione ed applicazione dei provvedimenti a seguito di non conformità (PRQ COSM 005), e riportate nel Rapporto di non conformità (MD COSM 012). L'ispettore restituisce il fascicolo all'Ufficio Cosmesi.

Le eventuali osservazioni e/o raccomandazioni saranno riportate nella comunicazione di esito controllo.

Verifiche documentali:

Oltre l'attività ispettiva presso gli Operatori, un ulteriore strumento di controllo è rappresentato dalle verifiche documentali.

L'OCC nell'ambito della propria attività può richiedere l'evidenza documentale relativamente a:

- Prodotti, materie prime e ogni altro mezzo di produzione utilizzato (d.d.t., fatture, certificazioni, ecc.)
- Gestione delle annotazioni in relazione ai processi produttivi effettuati (registri e altri documenti del sistema qualità)
- Vendite delle produzioni ottenute nell'ambito della propria attività (d.d.t., fatture, ecc.)

La verifica documentale è da considerare nell'ambito dell'attività di controllo dell'OCC, pertanto il rilievo di eventuali anomalie può generare non conformità da gestire nell'ambito del sistema sanzionatorio.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore si obbliga a fornire all'OCC ogni assistenza necessaria all'espletamento di un valido controllo della propria attività. In particolare si impegna:

- A comunicare all'OCC eventuali variazioni delle informazioni riguardanti la propria unità produttiva (compreso recapiti postali e telefonici) entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 9 di 15
----------------------	--	--------------	---

- A dare libero accesso al personale incaricato delle ispezioni, alle unità produttive, nonché ai registri aziendali ed ai documenti giustificativi ai fini del controllo
- Ad accettare controlli anche senza alcun preavviso
- Ad accettare l'eventuale presenza di altro personale (ispettori di Organismi di Accreditamento o rappresentanti di associazioni) in affiancamento agli ispettori incaricati dall'OCC
- Ad informare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'OCC, non oltre 15 giorni dopo avere appreso la notizia, di ogni contestazione o reclamo, formale o informale, di cui un prodotto certificato dovesse essere oggetto
- A mantenere costantemente aggiornato un elenco dei reclami/non conformità pervenuti da entità esterne. Per ogni reclamo/non conformità l'Operatore dovrà definire ed attuare idonee azioni correttive ed effettuare sempre comunicazione all'OCC
- A elaborare e trasmettere all'OCC un "Piano di gestione dei rischi", al fine di prevenire eventuali commistioni tra prodotti convenzionali e prodotti certificati, e atto a ridurre quanto più possibile reclami e non conformità
- Al rispetto, tempestivo e puntuale assolvimento degli oneri economici comportati dal presente Regolamento, nel tempo e con le modalità contemplate al successivo articolo 10 del presente Regolamento
- A custodire con cura i documenti afferenti l'attività di controllo e certificazione prodotti e/o ricevuti dall'OCC o da altri enti
- A rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nonché dalle prescrizioni specifiche di ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.
- Ad accettare le sanzioni decise dall'OCC nel rispetto delle procedure e fatta salva la possibilità di presentare ricorso

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

L'OCC si impegna ad applicare il seguente Regolamento, in particolare:

- Provvede alla formazione e all'aggiornamento del fascicolo di certificazione dell'Operatore
- Effettua l'ordinaria attività di vigilanza

Nell'assolvimento dei propri obblighi l'OCC è tenuta al rispetto del segreto professionale per tutto quanto appreso in ragione della propria attività e si obbliga a non divulgare alcuna delle notizie confidenziali apprese tramite i controlli e le ispezioni.

Art. 6 CAMPIONI ED ANALISI

I prelievi dei campioni saranno effettuati dagli ispettori dell'OCC in presenza dell'Operatore o del responsabile aziendale o comunque di un incaricato in possesso di regolare delega, il quale sottoscriverà la Scheda Prelievo Campione (MD COSM 017); la delega scritta non è richiesta nel caso in cui il responsabile della gestione dell'azienda abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'Operatore controllato.

La campionatura avviene in quattro aliquote che saranno poste ciascuno all'interno di un contenitore che verrà successivamente sigillato ed etichettato con un codice identificativo rilasciato dall'OCC (Procedura di etichettatura dei campioni di prodotto PRQ COSM 004). Tre delle quattro aliquote saranno acquisite dall'ispettore che le consegnerà all'OCC, una rimarrà presso l'Operatore ed, a cura di

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 10 di 15
----------------------	--	--------------	--

questi, conservato in maniera idonea a garantire che l'aliquota del campione rimanga inalterata nel tempo.

Le tre aliquote del campione a disposizione dell'OCC, determineranno l'esito della verifica analitica; l'aliquota lasciata all'Operatore potrà essere utilizzata per riscontri propri.

Le aliquote del campione sono sottoposte a prove accreditate a fronte della norma ISO/IEC 17025.

1. Se l'esito della prima prova è negativa per le sostanze oggetto della ricerca, l'indagine analitica si conclude e le altre aliquote del campione sono smaltite
2. L'OCC invierà copia del rapporto di prova all'Operatore
3. Se invece l'esito della prima prova è positivo ad una o più sostanze non conformi, si prosegue in tal modo:
 - L'OCC con comunicazione scritta, notifica all'Operatore l'attività di indagine in corso, comunica il risultato analitico, prescrive a scopo cautelativo il confinamento del prodotto (lotto di riferimento) sino alla conclusione dell'indagine e richiede all'Operatore l'analisi delle cause e eventuali informazioni utili all'indagine
 - L'Operatore, entro 10 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, può avvalersi del diritto di richiedere una prova di revisione sulla seconda aliquota custodita dall'OCC, presso un altro laboratorio conforme ai suddetti requisiti, individuato in accordo tra l'OCC e l'Operatore
 - Se l'Operatore non richiede la prova di revisione, l'OCC procede con la sanzione
4. Se l'esito della seconda prova è positivo ad uno o sostanze non conformi, l'OCC procede con la sanzione
5. Se invece l'esito della seconda prova è negativa per le sostanze oggetto della ricerca (cioè contrasta col risultato della prima prova), l'OCC richiede la terza prova di revisione sulla terza aliquota custodita dall'OCC, presso un laboratorio diverso dai precedenti
6. L'esito della terza prova dirime il caso, confermando l'esito della prima o della seconda prova e sulla base del quale l'OCC decide definitivamente sulla conformità

L'OCC si riserva di sub-appaltare l'attività di prova a laboratori esterni, accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025.

L'Operatore, nello svolgimento della seconda e terza prova, ha facoltà di nominare un perito di parte e scegliere di effettuare le prove in laboratori diversi da quelli convenzionati con l'OCC ma accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025.

L'elenco dei laboratori di prova convenzionati con l'OCC è disponibile sul sito www.ecogruppoitalia.it ovvero può essere richiesto presso la Sede Nazionale.

Art. 7 EMISSIONE, USO E DURATA DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE.

L'OCC, ha in uso i seguenti documenti attestanti la certificazione:

1. Certificato di conformità (MD COSM 008)
2. Certificato di prodotto (MD COSM 013)

Gli Operatori possono utilizzare detti documenti, esclusivamente per indicare che i propri prodotti, processi o servizi sono conformi al disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale"; non devono essere

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 11 di 15
----------------------	--	--------------	--

utilizzati in maniera da screditare l'OCC e devono essere restituiti all'OCC (su richiesta) ovvero devono essere distrutti (la distruzione deve essere documentata) nel caso in cui l'Operatore rinuncia all'assoggettamento, ovvero è oggetto di sanzione di esclusione dal sistema di controllo.

Certificato di Conformità

Il Certificato di Conformità è il documento che attesta sia l'inserimento dell'Operatore nel sistema di controllo dell'OCC, sia per quali prodotti, processi o servizi l'Operatore ha la licenza di rilasciare dichiarazioni di conformità.

E' rilasciato dall'OCC e viene rinnovato ogni 36 mesi nell'ambito dell'ordinaria attività di sorveglianza

L'Ufficio Cosmesi emette il certificato dopo che è stata verificata la conformità dell'Operatore. La valutazione viene effettuata tenendo conto delle ultime informazioni acquisite durante la fase di controllo presso i luoghi di produzione.

Il documento si compone di due sezioni inscindibili tra loro:

- La Sezione A, che riporta: numero del certificato, dati anagrafici e identificativi dell'Operatore e standard utilizzato facendo riferimento allo stato di revisione adoperato. Sono inoltre presenti: data di prima emissione, eventuale data di modifica e data di scadenza.
- La Sezione B, ovvero l'allegato al certificato, nella quale saranno indicati: numero del certificato di cui è parte integrante, nome dell'Operatore e prodotti, processi o servizi per cui l'Operatore è certificato.

Il Certificato di Conformità è firmato dall'Amministratore Unico; il funzionario dell'Ufficio Cosmesi che è il materiale estensore del documento appone il proprio timbro ed una sigla.

Il Certificato di Conformità in originale deve essere custodito dall'Operatore e viene distribuito in copia.

Il Certificato di Conformità può essere revocato dall'Ufficio Cosmesi in caso di non conformità riscontrate.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato del Certificato di Conformità. L'Operatore ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di commercializzazione di prodotto.

Il Certificato di Conformità non può essere in alcun modo utilizzato come certificato di lotto /documento di transazione.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio del Certificato di Conformità.

Nel caso in cui l'Operatore viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di un Certificato di Conformità in corso di validità è tenuto a restituire il documento nel caso in cui l'OCC ne facesse richiesta.

Certificato di Prodotto

Il Certificato di Prodotto (MD COSM 013) viene rilasciato nel caso in cui venga certificata una "materia prima di origine naturale" secondo i requisiti dettati dal Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale" dell'OCC.

Questa tipologia di certificato riporta i riferimenti dell'Operatore e del singolo prodotto oggetto di certificazione specificandone la classificazione e non vale come dichiarazione di conformità di lotto.

Il certificato ha validità dodici mesi e riporta la data di emissione.

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 12 di 15
----------------------	--	--------------	--

Il Certificato di Prodotto è firmato dall'Amministratore Unico; il funzionario dell'Ufficio Cosmesi che è il materiale estensore del documento appone il proprio timbro ed una sigla.

Il Certificato di Prodotto in originale deve essere custodito dall'Operatore e viene distribuito in copia.

Il Certificato di Prodotto può essere revocato dall'Ufficio Cosmesi in caso di non conformità riscontrate.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato del Certificato di Prodotto. L'Operatore ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio del Certificato di Prodotto.

Nel caso in cui l'Operatore viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di un Certificato di Prodotto in corso di validità è tenuto a restituire il documento nel caso in cui l'OCC ne facesse richiesta.

Art. 8 AUTORIZZAZIONI ALLA STAMPA DELLE ETICHETTE, RILASCIO, DURATA E RITIRO

L'Operatore deve fare riferimento al metodo di produzione per i prodotti ottenuti in applicazione del Disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale" direttamente sulle etichette o sulle confezioni.

L'autorizzazione alla stampa di etichette è concessa dall'OCC. L'Operatore deve inoltrare richiesta scritta (MD COSM 011) contestualmente alla bozza di stampa dell'etichetta, all'Ufficio Cosmesi, che decide se attivare ulteriori verifiche o concedere l'autorizzazione (MD COSM 004). La validità temporale dell'autorizzazione è legata al numero di etichette autorizzate.

L'Autorizzazione alla Stampa delle Etichette viene concessa per specifiche tipologie di prodotti assegnando un codice che sarà inserito in etichetta e servirà per identificare il prodotto certificato.

Le autorizzazioni alla stampa di etichette possono essere revocate dall'OCC in caso di non conformità riscontrate e se non corrispondenti esattamente alla versione approvata.

L'OCC declina ogni responsabilità sull'uso improprio o errato delle autorizzazioni alla stampa di etichette concesse. L'Operatore ha la responsabilità giuridica in caso di inosservanza delle norme in materia di etichettatura e commercializzazione di prodotto.

L'OCC si riserva la possibilità di adire le vie legali in caso di riscontrato uso improprio delle autorizzazioni concesse. L'Operatore sarà tenuto al risarcimento del danno conseguentemente cagionato.

Nel caso in cui l'Operatore viene escluso ovvero decide volontariamente di uscire dal sistema di controllo dell'OCC, ed è in possesso di etichette autorizzate con i riferimenti alla certificazione "ECOSMETICA quality" è tenuto a darne comunicazione scritta all'OCC, il quale può chiedere la distruzione (che deve essere documentata) ovvero decidere di ritirarle.

Art. 9 USO DEL MARCHIO

Il certificato di conformità rilasciato dall'OCC ed il relativo marchio di certificazione "ECOSMETICA quality" rimangono di proprietà esclusiva dell'OCC. Tutte le etichette e gli imballi, tutti i marchi, tutta la pubblicità diretta a rilevare l'esistenza della licenza o della certificazione da parte dell'OCC dovranno essere autorizzati espressamente e per iscritto. Le modalità per la concessione dell'uso dei marchi sono specificati nei seguenti documenti:

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 13 di 15
----------------------	--	--------------	--

- Condizioni generali per l'uso del marchio ECOSMETICA quality- Organic Certification (REG COSM 003)
- Condizioni generali per l'uso del marchio ECOSMETICA quality- Natural Certification (REG COSM 004)

Art. 10 ONERI ECONOMICI

Il costo del processo di controllo e certificazione è stabilito in base al Tariffario vigente (MD COSM 022). In base a ciò e alle specifiche riportate nel modulo di Richiesta documenti certificazione (MD COSM 018), viene formulata l'offerta economica (MD COSM 003) per ogni singolo Operatore.

La tariffa è da intendersi annuale, da pagare entro trenta gg. dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali dilazioni concesse dall'ufficio amministrativo.

L'offerta economica (MD COSM 003), si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora persistano le condizioni iniziali, in caso contrario L'OCC invierà una nuova offerta economica aggiornata.

Costituiscono un costo a parte le analisi di laboratorio eventualmente effettuate su campioni di prodotto prelevati presso l'Operatore. Il pagamento dei superiori costi dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento inviata dall'Ufficio Amministrativo dell'OCC. Il mancato pagamento di quanto richiesto dall'OCC compreso il rimborso per spese di analisi o altro potrà comportare il ritiro della certificazione e l'annullamento di tutte le licenze in ipotesi già concesse.

Art. 11 NON CONFORMITA' E PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI NON CONFORMITA'

Il personale dell'Ufficio Cosmesi, nel caso di rilievi, comunica l'esito all'Operatore chiedendo la proposta di azione correttiva.

L'Operatore deve proporre l'azione correttiva indicando un termine di adeguamento. L'Ufficio Cosmesi verifica le azioni correttive proposte e se vengono accolte, valuta la conformità e considera l'Operatore idoneo. Se la verifica delle azioni correttive necessita di un sopralluogo presso l'Operatore si dispone una nuova ispezione.

A seguito di ciò l'Ufficio Cosmesi valuta se comminare o meno la sanzione prevista dal Libro dei provvedimenti a seguito di non conformità (ISL COSM 001) e la segnala all'Operatore mediante una comunicazione firmata dal proponente e dall'AU.

Nell'ambito dell'Ufficio Cosmesi, la sanzione deve essere comminata da un addetto diverso da chi ha rilasciato le NC.

Sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito provvedimenti la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'Operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione dei provvedimenti a seguito di non conformità, le irregolarità, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità al Disciplinary Cosmesi Biologica e Naturale.

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 14 di 15
----------------------	--	--------------	--

Infrazione

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa, sia per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, sia per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'Operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione dei provvedimenti a seguito di non conformità, le infrazioni, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità al Disciplinare Cosmesi Biologica e Naturale.

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, irregolarità e/o infrazione, in base al livello di gravità e al criterio della gradualità vengono applicati i seguenti provvedimenti: Richiamo, Diffida, Soppressione delle indicazioni biologiche, Sospensione della certificazione ed Esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo e certificazione.

Richiamo

Si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile ovvero presso gli uffici dell'OCC. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.

Diffida

Si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile ovvero presso gli uffici dell'OCC. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni biologiche.

Soppressione delle indicazioni biologiche

La soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative alla certificazione in relazione al lotto interessato dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.

Sospensione della certificazione

Consiste nella sospensione temporanea della certificazione di conformità al disciplinare "Cosmesi Biologica e Naturale", viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato. La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite all'identità biologica o naturale del prodotto. Essa si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda, nonché a singole linee di lavorazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente l'esclusione dell'Operatore.

Esclusione dell'Operatore

Avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia

ECOGRUPPO ITALIA SRL	CONDIZIONI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DI COSMETICI BIOLOGICI E NATURALI	REG COSM 001	Rev. 05 15/10/2013 Pagina 15 di 15
----------------------	--	--------------	--

recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OCC.

Tutti i provvedimenti a seguito di non conformità saranno oggetto di ratifica da parte del Comitato Tecnico di Certificazione dell'OCC.

Tutte le sanzioni sono comunicate all'Operatore tramite l'invio della comunicazione a mezzo posta raccomandata A/R o mezzo equivalente. Le comunicazioni possono essere anticipate anche a mezzo fax.

Art. 12 RICORSI

Gli Operatori inseriti nel sistema di controllo e certificazione dell'OCC hanno la facoltà di presentare ricorso contro decisioni e/o sanzioni comunicate dall'OCC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento del provvedimento.

Il ricorso viene gestito dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 006 (Procedura di ricorso) disponibile sul sito Internet www.ecogruppoitalia.it.

Nel caso in cui il contenzioso non abbia risoluzione tra le parti si potrà adire le vie legali considerando foro competente quello di Catania.

Art. 13 RECLAMI

Tutti gli Operatori inseriti nel sistema di controllo dell'OCC devono tenere registrazione dei reclami relativi alle attività e dei prodotti oggetto di certificazione. L'OCC durante la propria attività di controllo ha facoltà di verificare la gestione dei reclami in funzione delle azioni correttive intraprese e per la soluzioni degli stessi.

Tutti gli Operatori, inseriti nel sistema di controllo dell'OCC, hanno la possibilità di inoltrare reclami scritti nel caso dovessero riscontrare inefficienze o altre anomalie nell'attività della stessa. I reclami saranno gestiti dal RQ applicando le modalità previste nella PRQ 009 (Procedura per il trattamento dei reclami).